

Area Lavori Pubblici e Urbanistica
Unità organizzativa complessa Patrimonio e Sportello Ambiente

ORDINANZA N. 161**PROT.** (generato in automatico dal sistema all'atto dell'invio) del 03/11/2015**da citare integralmente nella corrispondenza**

Resp. del procedimento:	Pianif. M. Finotto	(Tel 0421-359270)
Resp. unità operativa:	Geom. A. Montagner	(Tel 0421-359281)
Resp. Istruttoria:	Dott. ssa F. Partis	(Tel 0421-359381)
Anteatto:	15/67281	

U.O. SPORTELLO UNICO DELL' AMBIENTE

OGGETTO: Ordinanza per la sospensione temporanea della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi: VONGOLE.

Ambito 10M003 – zone di pesca libera batimetria oltre 3 metri - dalla foce del fiume Livenza alla foce del fiume Sile.

IL SINDACO

- Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Visto il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana;
- Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Vista la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;
- Vista la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
- Vista la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";
- Visto il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi – Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A"
- Preso atto della proposta del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" di San Dona' Di Piave (VE) con nota acquisita al prot. com.le n. 67281 del 30/10/2015, di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente a seguito dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 15BAT-U_8138 del 29/10/2015 di cui al campione di VONGOLE (*Chamaelea gallina*) prelevato in data 27/10/2015 con n. di verbale 10/N/0353 dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'ambito di monitoraggio

- 10M003/area pesca libera batimetria oltre 3 metri (dalla foce del fiume Livenza alla foce del fiume Sile) risultato non conforme per Escherichia Coli (790 MPN/100g);
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 50 comma 5 che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti da adottare da parte del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
 - Ritenuto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione di raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLE (*Chamelaea gallina*) area pesca libera batimetria oltre 3 metri – Zona classificata A – sito nell'Ambito di monitoraggio 10M003;
 - Visto l'art. 54 del D.Lgs in data 18.08.2000, n.267;
 - Visto l'art. 13 dello Statuto approvato con D.C.C. n.102 del 04.08.2006;

ORDINA

1. a tutela della salute pubblica:
 - obbligo di sottoporre i molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA (*Chamelaea gallina*) raccolti nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile) al trattamento di depurazione in un apposito centro, oppure alla stabulazione in una zona all'uopo classificata. Tali disposizioni sono mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi;
 - la sospensione temporanea della raccolta e della commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLE (*Chamelaea gallina*) area pesca libera batimetria oltre 3 metri nell'Ambito di monitoraggio 10M003, fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi;
 - i produttori sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro del prodotto VONGOLA (*Chamelaea gallina*) commercializzato che è stato raccolto a far data dal prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario n. 10/N/0353 del 27/10/2015;
 - i produttori sono tenuti a riportare nel D.d.R. che scorta i molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA (*Chamelaea gallina*), provenienti dall'ambito interessato, come stato sanitario di appartenenza, la dicitura "CLASSE B TEMPORANEA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI E. COLI"
2. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e tra gli avvisi nel sito internet del Comune;
3. che il provvedimento sia notificato per competenza a:
 - Dipartimento di Prevenzione Unità Operative dei Servizi Veterinari – A.U.L.S.S. N.10, via Trento, n.19 30027 San Donà di Piave (VE) a mezzo PEC;
 - JESOLPESCA S.r.l. via T. Edison 30016 Jesolo (VE) a mezzo PEC;
 - COOP. PESCATORI JESOLO S.C.A.R.L. via Cà Gamba X traversale, n. 5 30016 Jesolo (VE) a mezzo PEC;
 - COOP. TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO A.R.L. via Amba Alagi 10/a 30016 Jesolo (VE) a mezzo PEC;
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, via del Faro, n. 24 30013 Cavallino Treporti (VE) ed alla Provincia di Venezia Ufficio Caccia e Pesca, Centro Servizi 2, Viale Sansovino n. 3 - 5 30173 Venezia Mestre (VE), in qualità di autorità competenti in materia di pesca per l'Ambito di monitoraggio a mezzo PEC;
 - Polizia Locale, Sede, Carabinieri di Jesolo via C. Battisti, n. 1 30016 Jesolo e Guardia di Finanza di Jesolo via G. Mameli, n. 103 30016 Jesolo a mezzo PEC;

- Regione Veneto, Direzione Prevenzione Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare Rio Nuovo - Dorsoduro, 3493 30123 Venezia (VE) a mezzo PEC;
- 4. l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, la Provincia di Venezia e le Forze dell'ordine cui viene notificata l'ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della medesima;
- 5. il servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione /spedizione che hanno ricevuto il prodotto;
- 6. il servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato di predisporre ed effettuare un piano di monitoraggio straordinario in regime di sorveglianza della specie VONGOLA (*Chamelaea gallina*) nell'ambito di pesca 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile);
- 7. la violazione della presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6 comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato);
- 8. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi degli articoli 4-8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l'U.O. Sportello Unico dell'Ambiente di questo Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-13.00, martedì-giovedì ore 15.00-17.00). La presente consta di tre pagine.

PER IL SINDACO
IL VICESINDACO
Roberto Rugolotto



Documento informatico sottoscritto con firma elettronica di Roberto Rugolotto ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.